

1. E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del consiglio."

Le **pari opportunità**: si ritiene che nello statuto debba essere espressamente richiamato il principio del rispetto delle pari opportunità, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge, in cui si prevede che: "lo statuto stabilisce altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto (...) norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle Camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti".

E' dunque opportuno formulare norme statutarie che stabiliscano le modalità per promuovere la presenza di entrambi i sessi nei consigli, nelle giunte e nei collegi dei revisori dei conti di ogni Camera, oltre che negli enti e nelle aziende.

Per quanto riguarda la composizione del consiglio si ritiene che sia sufficiente quanto previsto nel comma 6 dell'art. 10 del regolamento n. 156/2011, in base al quale: "Gli statuti camerali (...) prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali (...) spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri."

Si tratta dunque di inserire nello statuto, nella parte relativa alla formazione del Consiglio, una norma di rinvio al regolamento.

Per adempiere appieno alla previsione legislativa devono essere poi inserite anche norme statutarie relativamente alla composizione degli altri organi collegiali.

Per la giunta, si suggerisce di prevedere che verrà promossa la presenza di componenti di entrambi i generi, individuando alcuni meccanismi per garantire il rispetto del principio posto dalla legge n. 580.

Una ipotesi potrebbe essere quella di prevedere l'elezione tra i componenti della giunta del rappresentante di genere non rappresentato che ha preso il maggior numero di voti tra quelli del suo stesso genere. Alternativamente, qualora a seguito dell'applicazione della normativa vigente e dello Statuto, ciascun consigliere disponga di un numero di preferenze superiore a due, potrebbe essere previsto che il singolo voto si intende non validamente espresso qualora almeno una delle tre preferenze indicate non cada su un candidato di genere diverso rispetto a quello degli altri. A parità di voti, inoltre, si avrebbe riguardo prima al genere, favorendo il genere con meno rappresentanti nell'organo appena rinnovato; si procede, in subordine, alla votazione di ballottaggio.

Anche per il collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, i cui componenti sia effettivi che supplenti come è noto vengono designati da amministrazione esterne alla Camera, si dovrebbe prevedere una composizione che garantisca la presenza di entrambi i generi. Pertanto, la Camera di commercio, nel richiedere le designazioni alle amministrazioni competenti, dovrà richiedere il rispetto di tale principio e della relativa norma statutaria.

Lo stesso principio potrebbe essere anche applicato agli organi di amministrazione degli enti ed aziende dipendenti dalla Camera, prevedendo l'obbligo di nominare o designare almeno un componenti di genere diverso dalla maggioranza.

Si potrebbe dunque formulare il seguente articolo:

“Articolo ...

Pari opportunità

- 1. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.**
- 2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.**

3. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella una composizione della giunta, attraverso
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendente, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi."

Qualora lo statuto vigente preveda i termini per l'approvazione di alcuni provvedimenti specifici, si potrebbero eliminare tali riferimenti o, se ritenuto utile, gli statuti dovrebbero essere aggiornati rispetto ai **nuovi termini** introdotti dalla riforma per l'approvazione del bilancio di esercizio (giugno), della relazione previsionale e programmatica (che rimane ad ottobre), del preventivo economico (dicembre) e per l'aggiornamento del preventivo economico (luglio).

Gli statuti debbono infine essere aggiornati con riferimento alle **diverse maggioranze** individuate nella legge: in particolare la legge prevede al comma 2 dell'art. 15 che le riunioni di consiglio e giunta siano valide con la maggioranza dei **componenti in carica**. In questo ambito, si ricorda inoltre che la riforma del 2010 ha introdotto una norma per cui il Consiglio può svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari alcuni componenti, **purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti dello stesso consiglio**.

Analogamente, il riferimento ai **consiglieri "in carica"** è previsto dalla legge anche al **comma 1 dell'art. 16 per l'elezione del presidente della Camera di commercio e al comma 7 dell'art. 12 laddove si prevede che il consiglio possa correttamente svolgere le proprie funzioni purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti**.

Si segnala come sia comunque possibile stabilire espressamente nello statuto, laddove se ne ravvisi l'opportunità, maggioranze qualificate per l'adozione di alcuni provvedimenti particolarmente rilevanti.

Si suggerisce dunque di formulare un unico articolo dello statuto per la validità delle riunioni e delle deliberazioni, eliminando tali riferimenti da altre norme dello statuto: